

MERCATINO DELL'USATO NON PROFESSIONALE E DELL'HOBBISTICA

DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO

ART. 1

CARATTERISTICHE DEL MERCATINO

Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

Svolgimento: **Periodico**;

Denominazione: **Mercatino delle Pulci**;

Periodicità: **Mensile, seconda e ultima domenica del mese**;

Ubicazione: Piazza Garibaldi, Piazza Barbarino, Villa Tomaso Lomonaco.

Orari: dalle 08:30 alle 13:30.

L'Amministrazione, previa deliberazione della Giunta Comunale, si riserva la facoltà di aumentare la periodicità di svolgimento dell'attività in argomento all'interno dell'area mercatale.

Gli espositori non possono accedere all'area prima delle ore 07:30.

L'allestimento delle esposizioni può essere anticipato al massimo di un'ora rispetto all'orario di inizio del mercatino e dovrà essere comunque ultimato entro le ore 8.30.

Gli espositori non possono abbandonare l'area a loro assegnata prima dell'orario di chiusura del mercatino, salvo cause di forza maggiore non prevedibili da comunicare agli appositi incaricati.

Lo spazio massimo di ingombro concesso ad ogni espositore è di m.6 con lunghezza massima di m.3 e larghezza massima di m.2.

Sono individuati per l'attività in esame i seguenti posteggi:

n.6 posteggi in Piazza Garibaldi

n.8 posteggi in Piazza Barbarino,

n.10 posteggi presso la Villa Lomonaco

(come da allegate planimetrie)

ART. 2

REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Al mercatino possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale, ma che offrono al pubblico oggetti usati o del proprio ingegno, e che non siano:

- titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree Pubbliche;

- artigiani che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o professionale.

ART. 3

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE AMMESSE

Il "Mercatino dell'usato non professionale e dell'hobbistica" si configura come un mercato a offerta. I privati cittadini e/o associazioni possono essere ammessi allo scambio e alla vendita di cose ed oggetti usati quali:

- oggetti antichi e piccolo antiquariato;
- bigiotteria, oggettistica usata, articoli da collezione, abbigliamento e accessori per la persona;
- filatelia (francobolli ed oggetti d'interesse filatelico);
- numismatica (monete, banconote ed oggetti d'interesse numismatico);
- libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa o di natura informatica digitale;
- monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola) di metalli e pietre non preziosi;
- strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
- dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
- pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;
- articoli di ceramica e porcellana;
- giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;
- attrezzi da lavoro;
- arredi e mobili;
- opere di pittura, di scultura e grafica;
- tappeti ed arazzi, tessuti;
- statue per giardini ed elementi di architettura;
- hobbistica in genere.

Si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno cinquanta anni con riferimento alla data di costruzione e non dall'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento.

La tipologia di merce suindicata può essere integrata con successivo provvedimento stante la natura sperimentale dell'attività.

Si individua nella misura massima del 20% il numero di posteggi da riservare per eventuali attività istituzionali, o come spazi di distribuzione di prodotti realizzati da soggetti deboli, disagiati o a

rischio, attraverso associazioni, costituite non a fini di lucro, operanti in tale ambito oppure, da scolaresche con finalità di finanziamento per la scuola medesima o aventi scopi umanitari.

ART. 4

PRESCRIZIONI

E' fatto divieto di autorizzare, all'interno dell'area mercatale delle pulci la somministrazione di alimenti e bevande e/o la vendita di prodotti enogastronomici.

E' severamente vietato scambiare oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi e non compresi nelle tipologie sopraindicate, così come materiale riservato ad un pubblico di soli adulti.

E' fatto divieto di porre in vendita metalli e pietre preziose nonché oggetti e opere d'interesse storico e/o archeologico e di particolare interesse artistico e di antiquariato.

E' fatto divieto di dare corso all'esposizione, detenzione e/o alla vendita di oggetti che fanno esplicito riferimento a odio razziale e ideologie totalitarie, di animali, di armi, di materiali esplosivi e combustibili e comunque oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti di polizia locale.

Spetta alla polizia locale diffidare ed allontanare dal mercatino coloro che espongono oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente regolamento o considerati pericolosi per la pubblica incolumità.

Il concessionario dell'area espositiva è ritenuto responsabile personalmente, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.

ART. 5

DOMANDA DI AMMISSIONE

I richiedenti interessati ad ottenere uno spazio espositivo, che non è necessariamente fisso, dovranno presentare apposita richiesta compilando il modulo di ammissione dove si dichiara:

- 1) complete generalità e la residenza;
- 2) codice fiscale;
- 3) estremi del documento d'identità;
- 4) tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
- 5) di non essere titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche e/o artigiani che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o professionale.

- 6) di avere preso visione del presente disciplinare organizzativo adottato con deliberazione di G.C. n. _____ del .
- 7) di sollevare il Comune di Valguarnera Caropepe da ogni responsabilità giuridica, fiscale amministrativa, civile e penale;
- 8) che le merci che verranno esposte sono di sua esclusiva proprietà.

La richiesta di partecipazione, indirizzata al SUAP con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune, utilizzando il fac-simile scaricabile dal sito internet del Comune di Valguarnera Caropepe.

Saranno accettate le richieste di partecipazione fino ad un numero massimo consentito dagli spazi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo. Non sono ammessi altri metodi di prenotazione se non con la preventiva presentazione dell'istanza.

Gli spazi saranno assegnati direttamente nel medesimo giorno del mercatino e la ripetuta partecipazione non crea in capo all'espositore /hobbista alcun diritto di priorità.

I partecipanti non potranno rivendicare alcun diritto sullo spazio occupato nelle precedenti edizioni. Il registro delle presenze è tenuto aggiornato dal referente dell'ufficio SUAP in collaborazione con la Polizia Municipale, il quale provvede alla registrazione delle presenze.

ART. 6

QUOTA DI AMMISSIONE

La partecipazione al mercatino è condizionata al pagamento da parte degli operatori come da regolamento comunale TOSAP a titolo di occupazione del suolo pubblico, con pagamento anticipato, previo calcolo da parte dell'ufficio competente.

ART. 7

OBBLIGHI E DIVIETI

Ai titolari degli spazi del mercatino è fatto obbligo di:

- 1) contenere le merci e le attrezzature nell'area assegnata;
- 2) non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario di vendita;
- 3) non esporre oggetti non autorizzati dalle leggi e materiale riservato ad un pubblico di adulti;
- 4) non recare molestie richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
- 5) non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
- 6) non bruciare i rifiuti;

- 7) lo spazio dovrà essere mantenuto costantemente pulito, i rifiuti e gli imballaggi dovranno essere cestinati nelle apposite aree;
- 8) non raccogliere firme, dichiarazioni e giudizi;
- 9) non cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
- 10) non insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato;
- 11) non danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo;
- 12) non permanere sul luogo dopo la chiusura del mercato;
- 13) attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio su aree pubbliche e il trattamento degli oggetti usati nonché alle disposizioni del presente Regolamento e alle altre ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento del mercato e il suo inserimento nel contesto delle altre attività comunali;
- 14) Lasciare il proprio posteggio sgombro da ogni rifiuto. Sarà cura dello stesso operatore fornirsi di appositi sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti. I sacchi potranno essere lasciati in appositi spazi di raccolta della N.U. e comunque in area riparata dai venti e che non intralci il traffico automobilistico.

E' fatto altresì divieto assoluto di:

- 1) posizionare gli oggetti direttamente sul suolo: gli oggetti dovranno essere sistemati su appositi supporti (banchetti) o su appositi teli;
- 2) infiggere al suolo picchetti e/o ancoraggi nella pavimentazione in calcestruzzo, chiodi nelle parti lignee o murarie;
- 3) per gli eventuali ancoraggi di teli ignifughi si dovrà provvedere con semplice legatura alla struttura;
- 4) imbrattare la pavimentazione con oli, grassi, carbonella etc, la superficie in calcestruzzo dovrà essere protetta mediante posizionamento di teli ignifughi;
- 5) transitare e/o sostare con automezzi di qualsiasi genere;
- 6) porre in opera incannicciati, stuoie o altri materiali infiammabili;
- 7) utilizzare attrezzature da cucina con alimentazione a gas GPL e fiamme libere o barbecue, dispositivi elettrici non certificati e deposito di materiali infiammabili;

ART. 8

Vigilanza

Al Corpo di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche ed in particolare accertare:

- a) l'avvenuto pagamento della quota di cui all'art. 6;
- b) che ogni operatore esponga la propria autorizzazione;

- c) le assenze degli operatori nei singoli mercati e quindi il mancato utilizzo del posteggio agli stessi assegnato;
- d) che da parte degli operatori la merce venga collocata entro le strisce che delimitano i singoli posteggi, là dove siano indicati.

Al predetto organo compete inoltre:

- a) la collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati;
- b) il corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti;
- c) ogni altro adempimento previsto dalle vigenti leggi in materia e dal presente Regolamento.

ART. 9

Sanzioni

Per le violazioni alla disciplina del commercio su aree pubbliche si applica la L.R. n. 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal posteggio previsto dall'occupazione o non rispetti le disposizioni sui tempi di sosta e la distanza compresa tra due soste del commercio itinerante, è punito con la sanzione amministrativa col pagamento di una somma da Euro 154,94 ad Euro 1.549,37 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,29 ad Euro 516,46.

Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,94 ad Euro 1.549,37 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione.

Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,65 ad Euro 258,23;

La violazione delle disposizioni del presente Disciplinare organizzativo non espressamente previste e sanzionate dalla L.R. 18/1995 s.m.i., e/o da altre disposizioni di legge nazionali e regionali, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,65 ad Euro 258,23.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo;

Agli effetti del comma 2 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca, il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

Agli effetti dei commi 2 e 4 in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle merci sequestrate o confiscate, la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini, equivale alla distruzione della merce.

ART. 10

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare organizzativo, si applicano le leggi vigenti in materia.